REGOLAMENTO (CE) N. 1826/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 929/1999 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia per quanto riguarda taluni esportatori, istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di tale salmone per quanto riguarda taluni esportatori, modifica la decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardo alle importazioni di tale salmone e modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che impone dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di tale salmone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 [2], in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [3], in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

(1) Il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping [4] e di un procedimento antisovvenzioni [5] relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.

(2) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive. L'esame ha dimostrato l'opportunità di adottare misure antidumping e misure compensative definitive per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dell'esito dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.

(3) Il 26 settembre 1997, la Commissione ha adottato la decisione 97/634/CE [6], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 929/1999 [7], che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti di cui sopra dagli esportatori citati nell'allegato alla decisione e chiude le inchieste nei loro confronti.

(4) Lo stesso giorno il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 [8] e (CE) n. 1891/97 [9], ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia. Le importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico provenienti dalle società i cui impegni erano stati accettati sono state esentate dai dazi suddetti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti citati.

(5) I summenzionati regolamenti riportano le risultanze e le conclusioni definitive in merito a tutti gli aspetti delle inchieste. In seguito ad un riesame della forma dei dazi, i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/19999, modificato dal regolamento (CE) n. 1003/1999 [10].

B. MISURE PROVVISORIE ISTITUITE DAL REGOLAMENTO (CE) N. 929/1999 (CONSIDERANDO 29 E SEGUENTI)

(6) Il testo degli impegni prevede che la mancata presentazione entro i termini previsti di una relazione trimestrale relativa a tutte le vendite effettuate al primo cliente non collegato nella Comunità (salvo casi di forza maggiore) costituisce una violazione dell'impegno, come pure il mancato rispetto dell'obbligo di vendere le diverse presentazioni del prodotto interessato (ad esempio eviscerato, con testa ecc.) sul mercato comunitario a prezzi non inferiori ai prezzi minimi all'importazione previsti dall'impegno.

(7) Per il terzo trimestre del 1998, una società norvegese non ha presentato una relazione entro il termine prescritto. La Commissione ha inoltre motivo di ritenere che, nello stesso trimestre, un altro esportatore norvegese abbia venduto il prodotto interessato sul mercato della Comunità ad un prezzo inferiore a quello previsto dal suo impegno. Infine, altre due società norvegesi hanno apparentemente trasmesso nelle loro relazioni trimestrali dichiarazioni fuorvianti in merito all'identità dell'esportatore nonché all'identità e alla natura delle operazioni di vendita descritte.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
[2] GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.
[3] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
[4] GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.
[5] GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.
[6] GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.
[7] GU L 115 del 4.5.1999, pag. 13.
[8] GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. Regolamento abrogato con regolamento (CE) n. 772/1999 (GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1).
[9] GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19, Regolamento abrogato con regolamento (CE) n. 772/1999.
[10] GU L 123 del 13.5.1999, pag. 19.

(8) La Commissione ha quindi ritenuto che queste quattro società avessero violato i termini dei loro impegni; di conseguenza, con regolamento (CE) n. 929/1999, ha imposto dazi antidumping e compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 ed ex 0304 20 13 originario della Norvegia ed esportato dalle società in questione.

(9) Con lo stesso regolamento (di seguito denominato «il regolamento del dazio provvisorio»), la Commissione ha depennato i nomi delle quattro imprese interessate dall'allegato della decisione 97/634/CE, che elenca le società i cui impegni sono stati accettati.

C. **PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALL'ISTITUZIONE DEI DAZI PROVVISORI**

(10) Tutte e quattro le società norvegesi soggette ai dazi provvisori hanno ricevuto comunicazioni scritte contenenti i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali sono stati imposti tali dazi provvisori. Esse hanno inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite.

(11) Entro la scadenza fissata nel regolamento del dazio provvisorio, tutte le società norvegesi interessate hanno presentato osservazioni scritte. Dopo aver ricevuto tali comunicazioni scritte, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento definitivo delle presunte violazioni. Una delle quattro imprese soggette alle misure provvisorie ha chiesto e ottenuto di essere sentita.

(12) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

D. **CONCLUSIONI DEFINITIVE — ABROGAZIONE DEI DAZI PROVVISORI PER UNA SOCIETÀ**

(13) Per quanto riguarda un esportatore norvegese (Atlantic Seafood A/S) la cui relazione trimestrale sulle vendite è stata ricevuta dalla Commissione dopo il termine previsto, la società afferma che, al momento in cui avrebbe dovuto inviare la relazione, il suo sistema di posta elettronica aveva incontrato problemi tecnici che sfuggivano al suo controllo. Il fornitore di accesso a Internet della società ha presentato elementi di prova che confermavano tale affermazione.

(14) Dopo avere esaminato gli elementi di prova supplementari presentati dalla società dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione è persuasa che detta impresa non abbia potuto trasmettere la relazione entro il termine previsto per motivi indipendenti dalla sua volontà. Di conseguenza, si ritiene che il regolamento (CE) n. 929/1999 debba essere abrogato per quanto riguarda questa società e che gli importi dei dazi provvisori eventualmente riscossi debbano essere svincolati.

E. **CONCLUSIONI DEFINITIVE — VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DA PARTE DI TRE SOCIETÀ**

(15) Con regolamento (CE) n. 929/1999 sono state imposte misure provvisorie nei confronti di un'altra società, la Myre Sjømat AS, per via di una violazione presunta del prezzo minimo all'importazione stabilito. Dopo l'imposizione dei dazi provvisori, la società ha affermato che una parte delle operazioni di vendita dichiarate nella relazione trimestrale per il periodo in questione come «presentazione g» (filetti o porzioni di filetto), con prezzi di vendita inferiori al prezzo minimo all'importazione previsto per questo tipo di presentazione, rientravano in realtà nella «presentazione e» (ritagli). Sostiene che i prezzi di vendita applicati per tali ritagli erano superiori al prezzo minimo all'importazione previsto per la «presentazione e» e che non si è verificata alcuna violazione dell'impegno. Afferma infine che un'altra operazione registrata come «presentazione g» con un prezzo inferiore al prezzo minimo all'importazione non costituiva una vendita commerciale, bensì un campione di filetti di salmone a basso prezzo.

(16) La Commissione ha chiesto e ottenuto che la società presentasse dei documenti a sostegno delle suddette affermazioni. Per quanto riguarda le vendite inizialmente dichiarate come «presentazione g» e incluse in seguito nella «presentazione e», la Commissione è persuasa che tali partite di merce fossero effettivamente composte da ritagli e che la società abbia rispettato il corrispondente prezzo minimo all'importazione.

Quanto alla vendita del campione a basso prezzo, va notato che, sebbene l'impegno preveda un margine sufficiente di flessibilità per consentire tale tipo di vendite a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione, esse non sono comunque escluse dalla portata dell'impegno stesso. Pertanto, la vendita a basso prezzo in questione deve essere inclusa nella relazione trimestrale sui prezzi medi di vendita della società per la presentazione interessata. Su tale base, il prezzo medio trimestrale delle vendite della «presentazione g» nel trimestre in oggetto risulta notevolmente inferiore rispetto al prezzo minimo all'importazione applicabile.

Si deve inoltre osservare che, oltre alla violazione del prezzo minimo all'importazione constatata per il terzo trimestre del 1998, la relativa relazione trimestrale della Myre Sjømat AS è stata ricevuta in ritardo dalla Commissione, mentre le due relazioni successive sono state trasmesse anch'esse in ritardo o non sono pervenute affatto. La società non ha fornito spiegazioni soddisfacenti circa queste ulteriori violazioni dell'obbligo di presentare relazioni sulle vendite.

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che nei confronti di questa società dovrebbero essere applicati dei dazi definitivi.

(17) La Brødrene Eilertsen A/S, una delle due imprese che hanno apparentemente fatto dichiarazioni fuorvianti in merito all'identità dell'esportatore, ai sensi dell'impegno, nonché all'identità e alla natura delle merci registrate nelle relazioni, ha affermato che l'«esportatore» era in realtà la stessa Brødrene Eilertsen A/S e che l'impresa norvegese per conto della quale essa aveva in apparenza operato (la quale, come si è accertato, non disponeva di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità norvegesi e non aveva neanche concluso un impegno con la Commissione) era in realtà l'agente della Eilertsen. Brødrene Eilertsen A/S sostiene di dover essere considerata come «esportatore», in quanto ha dovuto trattare con le autorità doganali e con i trasportatori di merci nonché aprire proprie linee di credito/pagamento dei dazi doganali in Norvegia e nella Comunità.

(18) La società ha confermato, tuttavia, che il flusso monetario non corrispondeva alla fatturazione relativa agli acquisti/rivendite e che per la maggior parte delle esportazioni l'altra impresa norvegese aveva ricevuto gli ordinativi dai clienti nella Comunità, si era fatta carico del finanziamento della vendita e, soprattutto, aveva ricevuto il pagamento per le spedizioni direttamente dai clienti stessi. Brødrene Eilertsen A/S sostiene che questa è da considerarsi normale prassi commerciale e che non era stata concepita allo scopo di violare l'impegno per quanto riguarda il prezzo minimo all'importazione.

(19) Dopo aver esaminato tutti gli argomenti avanzati, la Commissione ritiene che nessuno di essi possa confutare il fatto che la società in questione ha emesso fatture ad acquirenti indipendenti nella Comunità, senza tuttavia mai ricevere il pagamento per tali fatture. Essa considera una prassi commerciale di questo tipo incompatibile con gli obblighi imposti dall'impegno, dal momento che la società non è in grado di garantire che l'importo figurante sulla fattura venga effettivamente pagato dal cliente e, di conseguenza, che detto importo non sia inferiore al prezzo minimo all'importazione. Pertanto, l'impresa non poteva controllare se i prezzi effettivi applicati rispettassero i termini del suo impegno riguardanti i prezzi minimi all'importazione. Per tali motivi, la Brødrene Eilertsen A/S non può essere considerata un esportatore ai sensi dell'impegno.

(20) Da quanto precede si ricava inoltre che, trasmettendo relazioni trimestrali in merito a «vendite» nella Comunità che possono essere considerate soltanto ipotetiche (poiché riflettevano semplicemente gli importi dichiarati nelle fatture e non necessariamente, al contrario di quanto richiesto dall'impegno, il valore reale delle relative operazioni finanziarie), la società ha fornito informazioni fuorvianti alla Commissione riguardo alle sue vere funzioni e alla sua capacità di rispettare l'impegno, nonché circa l'effettiva natura e livello dei prezzi delle sue vendite. In verità, se la Commissione fosse stata a conoscenza dei fatti sopra riportati, avrebbe respinto fin dall'inizio l'offerta di un impegno o ne avrebbe revocato l'accettazione assai prima.

(21) Per poter ritenere accettabile un impegno, la Commissione deve essere persuasa che esso possa essere sottoposto ad un monitoraggio efficace. Ciò è evidentemente impossibile nel caso di un società come la Brødrene Eilertsen A/S, la quale non ha alcun controllo (anzi, non è neanche a conoscenza) del prezzo finale delle esportazioni di salmone pagato dall'acquirente nella Comunità direttamente al fornitore norvegese. Di conseguenza, l'accettazione dell'impegno offerto dalla Brødrene Eilertsen A/S deve essere revocata e nei confronti di questa società devono essere istituiti dazi definitivi.

(22) Arne Mathisen A/S, l'altra impresa che ha apparentemente fatto dichiarazioni fuorvianti in merito all'identità dell'esportatore, ha confermato che, per quanto riguarda un particolare fornitore in Norvegia (un esportatore che non aveva offerto un impegno), il suo flusso monetario non corrispondeva alla fatturazione relativa agli acquisti e alle rivendite. La società aveva concluso un accordo commerciale con il suddetto fornitore norvegese e con il suo unico acquirente nella Comunità (collegato al fornitore norvegese), in base al quale la Arne Mathisen A/S riceveva dall'importatore la differenza tra il costo delle merci fornite dall'impresa collegata in Norvegia e il prezzo di rivendita all'importatore, risparmiando così sui costi bancari. Le vendite fornite in questo modo rappresentavano una quota significativa delle esportazioni totali effettuate dalla Arne Mathisen A/S.

(23) La società ha dichiarato di aver agito in qualità di esportatore, poiché aveva acquisito i diritti di proprietà delle merci, aveva accettato i rischi commerciali inerenti e si era fatta carico del loro trasporto nella Comunità. La Arne Mathisen A/S ha affermato inoltre che il fatto di aver ricevuto la sola differenza tra il prezzo di acquisto e di rivendita delle merci era da considerarsi normale prassi commerciale. Ha dichiarato poi che i prezzi di rivendita delle merci acquistate presso la Arne Mathisen A/S dall'importatore comunitario in questione erano stati controllati durante una verifica in loco del novembre 1998 nella sede dell'importatore ed erano risultati superiori al prezzo minimo all'importazione. La Arne Mathisen A/S giungeva pertanto alla conclusione che le vendite interessate non avevano in definitiva causato alcun pregiudizio all'industria comunitaria.

(24) La società sosteneva inoltre di aver cessato di rifornirsi di salmone dall'impresa norvegese collegata al suo acquirente nella Comunità non appena, alla fine di novembre del 1998, era stata introdotta una modifica nell'impegno (e una corrispondente modifica nella normativa norvegese applicabile), in base alla quale era esplicitamente proibito rifornirsi di salmone in questo modo da, inter alia, esportatori norvegesi che non hanno concluso un impegno.

(25) Per quanto riguarda gli argomenti relativi al fatto di ricevere un importo «netto» dall'acquirente comunitario, anche nel caso della Arne Mathisen A/S valgono le considerazioni e conclusioni stabilite dalla Commissione ai considerando 19 e seguenti. La Commissione ritiene cioè che questa società abbia inviato relazioni su vendite soltanto ipotetiche e fornito dichiarazioni fuorvianti riguardo alle sue vere funzioni e alla sua capacità di rispettare l'impegno.

(26) A tale riguardo, nella misura in cui la Arne Mathisen A/S non aveva alcun controllo sugli elementi costitutivi del prezzo, il fatto che essa possa essersi assunta la responsabilità di taluni obblighi accessori relativi alle sue vendite appare irrilevante. Si deve poi osservare che, contrariamente a quanto aveva dichiarato in precedenza, la Arne Mathisen A/S ha ammesso che era pienamente consapevole della relazione tra il fornitore norvegese interessato e il suo unico acquirente nella Comunità. Pertanto, la Arne Mathisen A/S era senz'altro a conoscenza del fatto che i prezzi applicati e i flussi monetari intercorsi tra queste due società erano di natura puramente nominale, in quanto si trattava in sostanza di prezzi di trasferimento tra parti collegate.

(27) Per quanto riguarda la visita di verifica dei servizi della Commissione presso la sede dell'acquirente non collegato nella Comunità, la Commissione ritiene che l'affermazione secondo cui i prezzi di rivendita di tale società erano superiori al prezzo minimo all'importazione e quindi ad un livello non pregiudizievole non ha nulla a che vedere con il fatto di stabilire se la Arne Mathisen A/S abbia o meno rispettato il suo impegno.

(28) In realtà, per poter stabilire se tali prezzi di rivendita non hanno avuto, come sostiene la Arne Mathisen A/S, effetti negativi, sarebbe necessario estendere la portata dell'inchiesta alle parti collegate del suddetto importatore in Norvegia e nella Comunità. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 non richiede una tale conclusione al fine di accertare la violazione di un impegno o di revocare l'accettazione dello stesso. Infine, il fatto che la Arne Mathisen A/S abbia cessato di rifornirsi di salmone dall'impresa norvegese collegata al suo acquirente nella Comunità non appena, come menzionato al considerando 24, tale metodo di acquisto è stato proibito nel novembre del 1998, appare irrilevante. In quel momento, infatti, la società aveva già violato il suo impegno per più di cinque trimestri consecutivi oggetto delle relazioni. Di conseguenza, l'accettazione dell'impegno offerto dalla Arne Mathisen A/S deve essere revocata e nei confronti di questa società devono essere istituiti dazi definitivi.

(29) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali era stato deciso di abrogare le misure provvisorie imposte nei loro confronti e di reintegrarle nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, oppure di confermare la revoca dell'accettazione del loro impegno da parte della Commissione e di raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e dazi compensativi definitivi nonché la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, è stato concesso loro un termine entro il quale presentare le loro osservazioni dopo questa comunicazione. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

(30) Parallelamente al presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping e compensativi definitivi sul salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia ed esportato dalle tre società che restano soggette al dazio provvisorio imposto dal regolamento (CE) n. 929/1999, ossia la Myre Sjømat AS, la Brødrene Eilertsen A/S e la Arne Mathisen A/S.

F. **NUOVI CASI DI VIOLAZIONE**

(31) Come menzionato precedentemente, tutti gli esportatori i cui impegni sono stati accettati hanno l'obbligo, tra l'altro di presentare alla Commissione una relazione trimestrale sulle loro vendite del prodotto interessato nella Comunità e di rispettare i prezzi minimi stabiliti per le diverse presentazioni di tale prodotto.

(32) Nel verificare le relazioni riguardanti il quarto trimestre del 1998, si è accertato che un esportatore, la Norfra Eksport AS, aveva effettuato vendite di una presentazione di salmone sul mercato comunitario ad un prezzo inferiore al prezzo minimo previsto dall'impegno.

(33) La Commissione ha offerto alla suddetta impresa la possibilità di correggere tutti gli eventuali errori di scrittura compiuti nel redigere la relazione nonché di presentare osservazioni su eventuali errori di valutazione al riguardo da parte della Commissione stessa.

(34) Nella sua risposta, la società ha dichiarato che non credeva di essere obbligata a rispettare il prezzo minimo imposto per ciascuna presentazione separatamente, ma riteneva invece di poter compensare le vendite a prezzi inferiori al prezzo minimo per un tipo di presentazione con quelle effettuate a prezzi superiori per un altro tipo. Ha sostenuto inoltre di aver applicato la stessa impostazione nella sua relazione sulle vendite relativa al terzo trimestre del 1997 e di non aver ricevuto, allora, alcuna comunicazione dalla Commissione circa un suo eventuale comportamento scorretto. Di conseguenza, la società ha ritenuto che la sua interpretazione dei termini dell'impegno e l'impostazione adottata per i prezzi di vendita fossero corrette.

(35) La Commissione non può accettare il primo argomento avanzato, poiché ritiene che il testo dell'impegno firmato dalla società stabilisca con assoluta chiarezza che i prezzi minimi devono essere rispettati per ciascuna presentazione. Inoltre, nell'ambito della procedura prevista per la presentazione delle relazioni, la Commissione ha provveduto a distribuire agli esportatori dei file di computer preformattati. Tali file sono chiaramente strutturati per indicare (e per poter verificare) i prezzi per ogni singola presentazione, e non per indicare una media dei prezzi di tutte le presentazioni.

(36) Quanto all'argomento secondo cui la Commissione avrebbe omesso in passato di segnalare alla società la sua errata interpretazione dell'impegno, va osservato che nel maggio 1998 la Commissione, nel chiarire una serie di questioni tecniche sollevate dal Norwegian Seafood Export Council (Ente norvegese per l'esportazione dei prodotti della pesca), ha sottolineato che il rispetto dei prezzi minimi previsti sarebbe stato verificato per ogni singola presentazione. È stato confermato che la Norfra Eksport AS ha ricevuto copia di tale lettera.

(37) Inoltre, nel verificare le relazioni riguardanti il primo trimestre del 1999, è emerso che un altro esportatore, la Janas AS, aveva effettuato vendite di una presentazione di salmone sul mercato comunitario ad un prezzo inferiore al prezzo minimo previsto dall'impegno. La Commissione ha offerto all'impresa la possibilità di correggere tutti gli eventuali errori di scrittura compiuti nel redigere la relazione nonché di presentare osservazioni su eventuali errori di valutazione al riguardo da parte della Commissione stessa. Tuttavia, la società non ha fornito entro il termine stabilito alcuna risposta soddisfacente, tale da indurre la Commissione a ritenere che la sua valutazione preliminare fosse inesatta.

(38) Sempre riguardo al primo trimestre del 1999, la Commissione non ha ricevuto alcuna relazione sulle vendite entro il termine prescritto da un altro esportatore, Vie de France Norway AS, nonostante l'invio di una lettera di sollecito alla società 24 ore prima dello scadere dei termini. La Commissione ha offerto successivamente a tale impresa la possibilità di chiarire i motivi che possano averle impedito di presentare la relazione entro la scadenza prevista. Tuttavia, nessuna spiegazione è stata fornita al riguardo.

(39) Di conseguenza, la Commissione ha motivo di ritenere che vi sia violazione degli impegni offerti dalla Norfra AS, dalla Janas AS e dalla Vie de France Norway AS.

G. ISTITUZIONE DI MISURE PROVVISORIE IN SEGUITO A PRESUNTE VIOLAZIONI DEGLI IMPEGNI

(40) Sulla scorta di quanto precede, in attesa di ulteriori indagini in merito a queste presunte violazioni, si ritiene che debbano essere imposti dazi provvisori nei confronti delle suddette tre società.

(41) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2067/97, le aliquote, rispettivamente, del dazio antidumping e del dazio compensativo devono essere stabilite sulla base delle migliori informazioni disponibili.

(42) In questo senso, e tenuto conto del considerando 107 del regolamento (CE) n. 1890/97 e del considerando 149 del regolamento (CE) n. 1891/97, si ritiene opportuno che le aliquote dei dazi antidumping e dei dazi compensativi provvisori siano fissate al livello e nella forma imposti dal regolamento (CE) n. 772/1999.

H. CONSIDERAZIONE FINALE SULL'ISTITUZIONE DEI DAZI PROVVISORI

(43) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite.

I. NUOVI ESPORTATORI

(44) A seguito dell'istituzione del dazio antidumping e del dazio compensativo definitivi, diverse società norvegesi si sono manifestate presso la Commissione affermando di essere nuovi esportatori ed hanno offerto impegni.

(45) A tale riguardo, quattro di queste società, F. Uhrenholt Seafood Norway AS, Mesan Seafood AS, Polaris Seafood AS e Scanfish AS, hanno dimostrato di non aver esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo d'inchiesta che ha condotto all'istituzione dell'attuale dazio antidumping e dazio compensativo (di seguito denominato «periodo dell'inchiesta iniziale»). Tali società hanno inoltre dimostrato di non essere collegate ad alcuna delle imprese in Norvegia soggette al dazio antidumping e al dazio compensativo. Infine, hanno fornito le prove di aver effettuato esportazioni del prodotto interessato nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare una rilevante quantità del prodotto interessato nella Comunità.

(46) I termini degli impegni offerti sono identici a quelli precedentemente offerti da altre società norvegesi che esportano salmoni d'allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia e si ritiene che l'accettazione di siffatti impegni offerti dai suddetti esportatori sia sufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

(47) Poiché gli esportatori hanno accettato di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità, si è concluso che gli impegni potranno essere controllati efficacemente dalla Commissione.

(48) Gli impegni offerti dalle summenzionate società sono quindi ritenuti accettabili. Le società sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali detti impegni sono stati accettati. Il comitato consultivo è stato interpellato e non ha sollevato obiezioni. Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999, l'allegato di tale regolamento deve essere modificato al fine di accordare a tali società l'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi.

J. CAMBIAMENTO DI NOME

(49) Infine, altri due esportatori norvegesi, la Herøy Filetfabrikk AS e la SL Fjordgruppen AS, hanno comunicato alla Commissione che i nomi delle società erano stati modificati rispettivamente in «Atlantis Filetfabrikk AS» e in «Fjord Seafood Leines AS». La Commissione ha pertanto verificato e confermato che non erano intervenuti cambiamenti alle rispettive strutture societarie e che quindi non vi sarebbero state particolari difficoltà nel controllare il rispetto degli impegni presi da parte di dette società. Di conseguenza, i nomi di queste società devono essere modificati nell'allegato della decisione 97/634/CE.

K. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE

(50) L'allegato della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione agli attuali procedimenti antidumping e antisovvenzioni dovrebbe essere modificato per tenere conto della reintegrazione dell'impegno offerto dalla società Atlantic Seafood A/S, nei cui confronti i dazi provvisori dovrebbero essere abrogati, e degli impegni offerti da F. Uhrenholt Seafood Norway AS, Mesan Seafood AS, Polaris Seafood AS e Scanfish AS e accettati dalla Commissione, come pure delle modifiche dei nomi della Herøy Filetfabrikk AS in Atlantis Filetfabrikk AS e, della SL Fjordgruppen AS in Fjord Seafood Leines AS.

(51) Per maggiore chiarezza, dovrebbe essere pubblicata una versione aggiornata di tale allegato nella quale figurino gli esportatori i cui impegni rimangono in vigore.

L. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 929/1999

(52) Come menzionato in precedenza, con regolamento (CE) n. 772/1999, il Consiglio ha modificato la forma del dazio antidumping, istituendo un dazio variabile basato sui prezzi minimi all'importazione per ciascuna delle diverse presentazioni del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia. A tale riguardo, sono stati creati nuovi codici Taric per ognuna di tali presentazioni.

(53) Con regolamento (CE) n. 929/1999, sono state istituite misure provvisorie nei confronti delle quattro società elencate nell'allegato II di detto regolamento. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento si riferisce ancora, in modo inesatto, ai codici Taric sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999. Inoltre, i riferimenti al codice addizionale Taric 8900 contenuti nel regolamento (CE) n. 929/1999 all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono superflui. Pertanto, occorre modificare il testo di detto articolo nel regolamento (CE) n. 929/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi antidumping e i dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 929/1999 nei confronti della società Atlantic Seafood A/S (numero di impegno 24, codice addizionale Taric 8122) in relazione al salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) originario della Norvegia, di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codici Taric: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codici Taric: 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29) ed ex 0304 20 13 (codici Taric: 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29), sono abrogati.

2. L'allegato II del regolamento (CE) n. 929/1999 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3. Tutti gli importi depositati dalla società Atlantis Seafood A/S a titolo dei dazi antidumping provvisori e dei dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 929/1999 sono svincolati.

Articolo 2

1. a) Sono istituiti un dazio antidumping e un dazio compensativo provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento (non allo stato libero) dell'Atlantico, di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codici Taric: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codici Taric: 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29) ed ex 0304 20 13 (codici Taric: 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29), originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate nell'allegato II del presente regolamento.

   b) Tali dazi non si applicano al salmone dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 e 0304 20 13*11). Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti degli Stati membri di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.

2. a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 3,8 %.

   b) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto. Tuttavia, qualora il prezzo franco frontiera comunitaria, compresi i dazi compensativo e antidumping, fosse inferiore al pertinente prezzo minimo precisato al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere è pari alla differenza tra tale prezzo minimo ed il prezzo franco frontiera comunitaria inclusivo del dazio compensativo.

3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per chilogrammo di peso netto del prodotto:

Presentazione del salmone	Prezzo minimo EUR/kg di peso netto del prodotto	Codice Taric
Pesci interi, freschi o refrigerati	2,925	0302 12 00*21
Senza visceri, con la testa, freschi o refrigerati	3,25	0302 12 00*22
Senza visceri, decapitati, freschi o refrigerati	3,65	0302 12 00*23
Altri, freschi o refrigerati, compresi i «tranci»	3,65	0302 12 00*29
Pesci interi, surgelati	2,925	0303 22 00*21
Senza visceri, con la testa, congelati	3,25	0303 22 00*22
Senza visceri, decapitati, congelati	3,65	0303 22 00*23
Altri, congelati, compresi i «tranci»	3,65	0303 22 00*29
Filetti interi di pesce, del peso unitario superiore a 300 g, freschi o refrigerati	5,19	0304 10 13*21
Altri filetti di pesce o porzioni di filetto, di peso unitario pari o inferiore a 300 g, freschi o refrigerati	6,55	0304 10 13*29
Filetti interi di pesce, del peso unitario superiore a 300 g, congelati	5,19	0304 20 13*21
Altri filetti di pesce o porzioni di filetto, di peso unitario pari o inferiore a 300 g, congelati	6,55	0304 20 13*29

Articolo 3

I nomi delle seguenti società sono aggiunti nell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui sono elencate le imprese esenti dai dazi antidumping e compensativi definitivi:

Numero di impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
193	F. Uhrenholt Seafood Norway AS	A033
194	Mesan Seafood AS	A034
195	Polaris Seafood AS	A035
196	Scanfish AS	A036

Articolo 4

L'allegato della decisione 97/634/CE è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 929/1999 è sostituito dal testo seguente:

«Sono istituiti un dazio antidumping e un dazio compensativo provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento (non allo stato libero) dell'Atlantico, di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codici Taric: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codici Taric: 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29) ed ex 0304 20 13 (codici Taric: 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29), originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate nell'allegato II del presente regolamento.»

2. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 929/1999 è sostituito dal testo seguente:

«L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 3,8 %.»

3. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 929/1999 è sostituito dal seguente:

«L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto. Tuttavia, qualora il prezzo franco frontiera comunitaria, compresi i dazi compensativo e antidumping, fosse inferiore al pertinente prezzo minimo precisato al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere è pari alla differenza tra tale prezzo minimo ed il prezzo franco frontiera comunitaria inclusivo del dazio compensativo.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco delle società soggette a dazi antidumping e compensativi provvisori in forza del regolamento (CE) n. 929/1999

Numero di impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
14	Arne Mathisen A/S	8112
28	Brødrene Eilertsen A/S	8126
99	Myre Sjømat AS	8203

ALLEGATO II

Elenco delle società nei cui confronti sono istituiti dazi provvisori ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento

Numero di impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
75	Janas AS	8177
116	Norfra Eksport AS	8229
187	Vie de France Norway AS	8321

ALLEGATO III

ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE

Elenco delle 112 società i cui impegni sono stati accettati, aggiornati al 25 agosto 1999

N. impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
3	Agnefest Seafood	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Artic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	A/S Austevoll Fiskeindustri	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Astor A/S	8120
23	Atlantic King Stranda A/S	8121
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Borkowski & Rosnes A/S	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
36	Delfa Norge A/S	8134
39	Domstein Salmon A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Eurolaks AS	8140
44	Euronor AS	8141
46	Fiskeforsyningen AS	8143
47	Fjord Aqua Group AS	8144
48	Fjord Trading Ltd AS	8145
50	Fossen AS	8147
51	Fresh Atlantic AS	8148
52	Fresh Marine Company AS	8149
53	Fryseriet AS	8150

N. impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
58	Grieg Seafood AS	8300
60	Haafa fisk AS	8302
61	Hallvard Lerøy AS	8303
62	Atlantis Filetfabrikk AS	8304
66	Hydro Seafood Norway AS	8159
67	Hydrotech-gruppen AS	8428
72	Inter Sea AS	8174
76	Joh. H. Pettersen AS	8178
77	Johan J. Helland AS	8179
79	Karsten J. Ellingsen AS	8181
80	Kr Kleiven & Co. AS	8182
82	Labeyrie Norge AS	8184
83	Lafjord Group AS	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export AS	8188
92	Marine Seafood AS	8196
93	Marstein Seafood AS	8197
96	Memo Food AS	8200
98	Midsundfisk AS	8202
100	Naco Trading AS	8206
101	Namdal Salmon AS	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks AS	8218
113	Norexport AS	8223
114	Norfi Produkter AS	8227
115	Norfood Group AS	8228
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
121	Northern Seafood AS	8307
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
126	Norway Seafoods AS	8314

N. impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
128	Norwell AS	8316
130	Nova Sea AS	8235
134	Ok-Fish Kvalheim AS	8239
137	Pan Fish Sales AS	8242
140	Polar Seafood Norway AS	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Rolf Olsen Seafood AS	8254
145	Ryfisk AS	8256
146	Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Prima Nor AS	8259
151	Sangoltgruppa AS	8262
153	Scanfood AS	8264
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea-Bell AS	8267
157	Seaco AS	8268
158	Seacom AS	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276
167	Fjord Seafood Leines AS	8278
168	SMP Marine Produkter AS	8279
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
178	Terra Seafood AS	8289
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324
191	Nor-Fa Food AS	8102
192	Westmarine AS	8625
193	F. Uhrenholt Seafood Norway AS	A033
194	Mesan Seafood AS	A034
195	Polaris Seafood AS	A035
196	Scanfish AS	A036